




**PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA EX
ART.6, II COMMA, D. LGS. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.**

L'Università degli Studi di Bari, di seguito denominata semplicemente "Università", in persona del prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952, nella sua qualità di Magnifico Rettore e rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica in Bari, Palazzo Atenco, Piazza Umberto I, n.1 - (C.F. 80002170720), e la Regione Puglia, di seguito denominata semplicemente "Regione", in persona del rappresentante legale pro-tempore dott. Nicola Vendola, nato a Bari il 26/08/1958, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Bari presso la sede della Regione Puglia, al Lungomare Nazario Sauro, 33 - (C.F. n.80017210727);

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 6, II comma, del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali;
- che ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs n.368 del 17 agosto 1999;
- che l'Università e la Regione, nel rispetto dei requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture da disciplinare ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.Lgs







502/92 e succ. modif. ed integraz., individuano le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere che partecipano alla formazione per le scuole di specializzazione;

- che la rete formativa delle singole scuole deve nel suo complesso soddisfare gli standard generali e specifici, in ordine alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa ed assistenziale di cui al D.M. 29 marzo 2006 (in S.O. n° 115 alla G.U. n° 105 dell'8 marzo 2006);
- che l'Università e la Regione, con atti convenzionali del 14.07.1997, del 17.05.2001 e del 21.01.2004, hanno regolamentato i rapporti volti alla gestione dei corsi di specializzazione, a partire dall'a.a. 94/95, secondo la sopraggiunta normativa;
- che ai sensi dell'art.35, comma IV, del D. Lgs n.368/99, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, su proposta del Ministero della Sanità, può autorizzare – per specifiche esigenze del S.S.N. – l'ammissione alle Scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero degli specialisti da formare e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico a tempo indeterminato, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie pubbliche diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
- che per accedere ai suddetti posti in soprannumero, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento;
- che il Consiglio di Stato, sez. II, in data 18 gennaio 2006 (N. Sezione 5311/2005), ha reso il proprio parere su alcune questioni sollevate dallo stesso Ministero competente;
- che il D.M. 01.08.2005 ha riordinato le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;



- che il D.M. 29.03.2006 ha ridefinito gli standard ed i requisiti minimi delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria riordinate con il citato D.M. 01.08.2005;
- che il D.P.C.M. 7 marzo 2007, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ha determinato il trattamento economico complessivo lordo del contratto di formazione dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, a far tempo dall'A.A. 2006/2007;
- che il D.P.C.M. 6 luglio 2007, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ha definito lo schema del predetto contratto di formazione specialistica;
- che eventuali contratti finanziati dalla Regione e quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dall'Università, sono aggiuntivi a quelli statali e saranno autorizzati dal Ministero, nel rispetto della normativa vigente;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1123 dell'11 luglio 2007, è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica con i compiti di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
- che, l'Università e la Regione intendono procedere al rinnovo del protocollo d'intesa stipulato in data 21.01.2004, alla luce anche della sopraggiunta normativa;
- che la Commissione Paritetica Università di Bari-Regione Puglia ex art. 6 L.R. 36/94, ha licenziato il presente schema del nuovo protocollo d'intesa per la formazione specialistica nella seduta del 24 aprile 2008;
- che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bari, acquisito il parere del competente Consiglio di Facoltà, rispettivamente nella seduta del 2 aprile 2008 e del 16 aprile 2008, hanno





approvato il presente schema di protocollo;

- che la Giunta Regionale della Puglia, con deliberazione n. 895 del 3 giugno 2008, ha approvato il presente schema di protocollo;


VISTO il D. Lgs. 368/99 relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE ed in particolare il Titolo VI "Formazione dei medici specialisti";

VISTO in particolare, l'art.43 del suddetto D. Lgs. che ha previsto presso il MUR, l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione medico-specialistica;

VISTO in particolare, l'art.44 del già citato D. Lgs. che ha previsto presso ogni singola Regione l'istituzione di un Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

VISTI il D. Lgs. 517/99 e il D.Lgs. 502/92 e s.m.i;

TANTO PREMESSO




Stipulano e convengono quanto segue:

Art.1

La premessa è parte integrante del presente protocollo d'intesa, il quale disciplina i rapporti e le modalità della reciproca collaborazione fra il Servizio Sanitario della Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, per il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione dell'area medica in ossequio all'art. 6, II comma, del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo l'assetto previsto dal D.Lgs.368/99, il D.M. 1 agosto 2005 ed il D.M. 2 marzo 2006 e successive norme modificative ed integrative di quelle citate.

Art.2


Nell'elenco allegato sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sono riportate le Scuole di Specializzazione attualmente afferenti alla




Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari.

Nell'allegato sub 2 sono inoltre riportate le Scuole di Specializzazione di prossima istituzione nonché le Scuole in attesa del D.M. di riassetto (ridenominazione o unificazione).

La sede formativa di riferimento delle Scuole di Specializzazione è l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari. Fatta salva la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge da parte dell'Osservatorio Regionale, concernenti gli standard generali e quelli specifici relativi alle singole specialità, nonché i requisiti di idoneità generali della rete formativa e quelli specifici delle singole specialità, di cui agli allegati nn.ri 1 e 2 del D.M. 29 marzo 2006, possono far parte della "rete formativa" le seguenti strutture sanitarie:

- 
- A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia
 - IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo (FG)
 - IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari
 - IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (BA)
 - IRCCS "Fondazione Maugeri" Stabilimento di Cassano Murge (BA)
 - Ente Ecclesiastico "Miulli" Acquaviva delle Fonti (BA)
 - Ente Ecclesiastico "Cardinale Panico" di Tricase (LE)
 - AA.SS.LL. provinciali, relativamente ai Servizi Territoriali;
 - i PP.OO. dotati delle cinque specializzazioni di base e cioè: medicina, chirurgia, ginecologia, pediatria ed ortopedia;


Il volume complessivo di attività della rete formativa dovrà sempre corrispondere all'effettivo numero degli specialisti in formazione e a tipologia e volume delle attività assistenziali che devono essere svolte in considerazione delle attività professionalizzanti dei diversi ordinamenti didattici.



L'organizzazione delle attività professionalizzanti potrà prevedere la frequenza da parte dei medici in formazione di strutture della rete formativa, ai fini dell'acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche in diversi campi, in proporzione al volume di prestazioni sanitario/anno erogate nell'ultimo triennio e tenuto conto del rapporto medici in formazione specialistica/posti letto della struttura non superiore di 1 a 4 per l'area medica, e non superiore di 1 a 5 per l'area chirurgica.

Art. 3

L'Università stipulerà con i singoli soggetti sopra indicati appositi accordi per disciplinare i rapporti in attuazione del presente protocollo, sulla base di quanto indicato dai Consigli delle Scuole di Specializzazione interessati.




In particolare, in tali accordi verranno identificate, all'interno di ciascuna struttura, le UU.OO. ed i Servizi di cui avvalersi ai fini formativi e verranno definite le attività da svolgersi negli stessi, nel rispetto degli standard previsti per legge e degli ordinamenti didattici definiti dai singoli Consigli di Scuola e delle deliberazioni assunte dagli stessi.

Il Presidente del Consiglio della Scuola (Direttore), all'inizio delle attività annuali sarà tenuto a comunicare alla Direzione Sanitaria Aziendale ed alla Direzione Sanitaria di Presidio ove afferiscono le strutture formative della Scuola, nonché ai competenti settori dell'Università, i nominativi dei medici in formazione, indicando per ciascuno le strutture da frequentare, la durata del periodo di frequenza, la tipologia di attività professionalizzante in cui dovranno essere impegnati, sotto la guida dei tutori.


Art. 4

I Consigli delle Scuole di specializzazione, in conformità agli ordinamenti e



regolamenti didattici in vigore, determinano preventivamente le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, così come previsto dall'articolo 38, II comma; del D.Lgs. 368/99 e dal D.M. 29 marzo 2006.

I medici in formazione specialistica possono svolgere parte della loro formazione in qualificate strutture italiane o estere, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma VI, del D.Lgs. 368/99.





Il programma generale di formazione della singola Scuola è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Art. 5

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Unità Operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione.

La partecipazione alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale, con la qualifica di "medico in formazione specialistica" chiaramente espressa. Quanto sopra anche ai fini dell'acquisizione del "consenso informato", sottolineandosi che trattasi di compartecipazione vincolata alle direttive






dei tutori.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.


In ogni caso, le attività formative ed assistenziali dei medici in formazione specialistica, debbono svolgersi sotto la guida di tutori, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola e designati dal Consiglio di Facoltà, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato "curriculum" professionale ed assistenziale, di documentata capacità didattico - formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Art. 6



L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti. La rilevazione dell'orario dovrà avvenire in modo automatico sotto la responsabilità dei tutori che dovranno tempestivamente segnalare eventuali assenze al Presidente del Consiglio della Scuola (Direttore) per i conseguenti adempimenti. Analoga comunicazione dovrà avvenire per quanto riguarda gli esiti della predetta rilevazione automatica, che andranno segnalati anche al medico in formazione.

Le attività e gli interventi di cui al sopra citato programma formativo personale con un giudizio sulle capacità ed attitudini (articolo 5, V comma, D.M. 1.08.2005), sono illustrati e certificati, oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa presso cui il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma



formativo personale.

Art.7

Il personale medico a tempo indeterminato in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa, è ammesso alla Scuola di Specializzazione alle seguenti condizioni:

- a) presti servizio presso strutture assistenziali della stessa disciplina della Specializzazione richiesta;
- b) superi il concorso di ammissione;
- c) siano ammessi in soprannumero alla Scuola di Specializzazione posti riservati ai dipendenti del S.S.R., autorizzati dal MUR, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalla Regione.


L'attivazione dei posti riservati è comunque subordinata, a norma delle vigenti disposizioni, ad autorizzazione ministeriale.

Art. 8

A seguito dell'emanazione del DPCM del 27 marzo 2007, e del DPCM del 6 luglio 2007, è stata assicurata attuazione -a far tempo dall'a.a.2006/2007- del D.Lgs. 368/99, modificato dalla Legge 266/2005, anche nella parte in cui prevede la stipula di un apposito contratto di formazione specialistica.

All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione, verranno assegnati nell'ordine: posti con contratti di formazione specialistica finanziati con fondi ministeriali, posti con contratti finanziati con fondi regionali e posti con contratti finanziati con risorse comunque acquisite dall'Università.


Queste ultime sono destinate a soddisfare le esigenze formative specifiche evidenziate ciascun anno accademico dalla Regione Puglia, ai sensi delle vigenti



disposizioni e comunicate all'Università entro i termini di pubblicazione del bando del concorso di ammissione alle scuole stesse.

I relativi contratti, redatti in conformità allo schema-tipo approvato con il citato DPCM del 6 luglio 2007, sono stipulati tra il medico ammesso alla Scuola, l'Università e la Regione.

L'Azienda ospedaliero - universitaria di riferimento e le altre aziende sanitarie facenti parte della rete formativa, provvedono -a propria cura e spese- alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale ed a far tempo dall'anno accademico 2006/2007.



Dalla data di decorrenza del contratto, i medici specialisti in formazione saranno iscritti, a cura dell'Università, presso un'apposita gestione separata dell'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995 e dell'articolo 45, I comma, della Legge 326/2003.

Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti i rischi occupazionali previste per legge, con oneri a carico delle Aziende sanitarie presso cui si svolgono i tirocini professionalizzanti.

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale ed alle altre strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite per il personale ospedaliero dipendente. L'Azienda sanitaria ove svolgono la formazione, provvede alla fornitura ed al lavaggio dei camici e delle divise di sala operatoria.

Art.9

Il Consiglio di Scuola determina preventivamente i corsi di insegnamento da affidare al personale del S.S.R. nella percentuale massima del 30% del corpo docente (D.M. 29 marzo 2006).

Ai sensi dell'articolo 4 del DM 1 agosto 2005, i compiti di docenza - a termini di legge e/o regolamento - da assegnarsi al personale del S.S.R. in servizio presso le strutture facenti parte della rete formativa, saranno attribuiti dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998 n.242, richiamato espressamente dall'articolo 4, I comma, del D.M. 1 agosto 2005, e dal regolamento attuativo approvato con D.R. n. 4832 del 17 aprile 2003.

Art. 10

Le parti prendono atto di alcune carenze strutturali riguardanti le scuole di specialità di Anestesia e Rianimazione, Radioterapia, Geriatria, Neuropsichiatria infantile e Medicina Nucleare, così come rappresentate dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 3.12.2007 che saranno oggetto di esame e valutazione nell'ambito del protocollo d'intesa Regione/Università per l'attività assistenziale.

Art. 11

Le parti stabiliscono che il presente protocollo abbia durata triennale, a partire dall'a.a. 2007/2008, fatti salvi gli effetti voluti dalla legge con decorrenza dall'A.A. 2006/2007,

Alla scadenza del triennio, il protocollo d'intesa si riterrà tacitamente rinnovato, di anno accademico in anno accademico, con possibilità di disdetta, da inviarsi tre mesi prima della scadenza.

Il presente atto sarà suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza


di norme legislative e/o regolamentari sopraggiunte, ovvero alla luce delle indicazioni e/o prescrizioni (standard e requisiti, ecc) dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'articolo 43, I comma, del D.Lgs.368/99, anche ai fini dell'accREDITAMENTO delle singole strutture della rete formativa (citato articolo 43, II comma).

Il presente atto, redatto in duplice originale, sar  registrato in caso d'uso.

Bari li, 22 LUG. 2008

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI

Prof. Corrado PETROCELLI



IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PUGLIA

On. Dott. Nicola VENDOLA



Elenco delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Allergologia ed Immunologia Clinica
Anatomia Patologica
Anestesia e Rianimazione (1)
Audiologia e Foniatria
Biochimica Clinica
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale II
Chirurgia Maxillo Facciale
Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare
Dermatologia e Venereologia
Ematologia
Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Farmacologia
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Genetica Medica
Geriatrics (1)
Ginecologia ed Ostetricia Indirizzo Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Ginecologia ed Ostetricia Indirizzo Ginecologia ed Ostetricia
Igiene e Medicina Preventiva
Malattie dell'Apparato Respiratorio
Malattie Infettive
Medicina del Lavoro
Medicina dello Sport
Medicina Fisica e Riabilitazione
Medicina Interna
Medicina Interna II
Medicina Legale
Medicina Nucleare (1)
Microbiologia e Virologia
Nefrologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria Infantile (1)
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Patologia Clinica
Pediatria
Seconda Scuola di Pediatria
Psichiatria
Psicologia Clinica
Radiodiagnostica
Radioterapia (1)
Reumatologia
Urologia

1) = Scuole di Specializzazione per le quali è necessario, entro il prossimo triennio, rendere disponibili le indispensabili strutture previste dalla normativa vigente per il completamento degli standard specifici strutturali ed assistenziali (D.M. 29.3.2006)

Elenco Scuole di Specializzazione di prossima attivazione e/o riassetto della Facoltà di Medicina e Chirurgia

- Allergologia ed immunologia clinica
- Anatomia patologica
- Anestesia rianimazione e terapia intensiva (3)
- Audiologia e foniatría
- Biochimica clinica
- Cardiochirurgia
- Chirurgia dell'apparato digerente
- Chirurgia generale
- Chirurgia maxillo-facciale
- Chirurgia orale (1) (2)
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia e venereologia
- Ematologia
- Endocrinologia e malattie del ricambio
- Farmacologia medica
- Fisica medica (1) (4)
- Gastroenterologia
- Genetica medica
- Geriatria (3)
- Ginecologia ed ostetricia
- Igiene e medicina preventiva
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Malattie infettive
- Medicina d'emergenza-urgenza (1) (2)
- Medicina del lavoro
- Medicina dello sport
- Medicina di comunità (1)
- Medicina fisica e riabilitativa
- Medicina interna

- Medicina legale
- Medicina nucleare (3)
- Medicina termale (1)
- Microbiologia e virologia
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Odontoiatria clinica generale (1) (2)
- Odontoiatria pediatrica (1) (2)
- Oftalmologia
- Oncologia medica
- Ortognatodonzia (1) (2)
- Ortopedia e traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia clinica
- Pediatria
- Psichiatria
- Psicologia clinica (Scuola disattivata) Accesso riservato ai soli Psicologi
- Radiodiagnostica
- Radioterapia (3)
- Reumatologia
- Statistica sanitaria e Biomedica (1)
- Urologia

NOTE:

- (1) Scuola di specializzazione di nuova istituzione.
- (2) In attesa del decreto di definizione degli standard e dei requisiti minimi.
- (3) Scuole di specializzazione per le quali è necessario, entro il prossimo triennio, rendere disponibili le indispensabili strutture previste dalla normativa vigente per il completamento degli standard specifici strutturali ed assistenziale (D.M. 29.3.2006).
- (4) Manca il parere del CUN (Proposta di istituzione inviata il 4/2/2008).

NOTA BENE

Gli ordinamenti didattici relativi alle nuove istituzioni e al riassetto delle suddette Scuole di specializzazione sono stati approvati dal CUN.

Il Mi.U.R., con nota prot. n. 2992 del 26/07/2006, fa presente che: "l'eventuale parere positivo del CUN non produrrà effetti se non dopo la verifica degli Standard e il relativo decreto di accreditamento del Ministero Salute/Mi.U.R. e dopo la verifica dei requisiti minimi da parte dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.

Infatti l'istituzione e l'attivazione sarà autorizzata al completamento della procedura con D.D. del Mi.U.R."